



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2012/0288(COD)

21.6.2013

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

Relatore per parere: Béla Glattfelder

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) È possibile far fronte alla domanda mondiale di materie prime agricole e alla situazione di volatilità del mercato solo mediante un aumento delle rese delle colture. Nell'UE-12 il potenziale per quanto riguarda le rese delle colture non è stato ancora pienamente sfruttato, tenendo conto dei terreni coltivabili non coltivati. La produzione di biocarburanti a partire da seminativi nell'Unione riduce il deficit di proteine, stabilizza il mercato e aumenta la capacità di produzione agricola dell'Unione. I posti di lavoro legati al consumo di biocarburanti nell'Unione ammontano a circa 220 000.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) È opportuno che la Commissione dia un'impostazione più ampia al tema del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e promuova un'adeguata tutela degli aspetti sociali e ambientali nei paesi terzi colpiti dal cambiamento della

destinazione dei terreni a livello bilaterale e multilaterale.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE stabilisce i criteri di sostenibilità che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare per essere validi rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva e poter essere inseriti nei regimi di sostegno pubblico. Tali criteri comprendono i requisiti relativi alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE stabilisce identici criteri di sostenibilità per i biocarburanti.

Emendamento

(3) L'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE stabilisce i criteri di sostenibilità che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare per essere validi rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva e poter essere inseriti nei regimi di sostegno pubblico. Tali criteri comprendono i requisiti relativi alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE stabilisce identici criteri di sostenibilità per i biocarburanti. ***Tali criteri dovrebbero essere integrati da garanzie volte ad assicurare l'utilizzo a cascata e il rispetto della gerarchia dei rifiuti.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinate alla produzione alimentare, di mangimi e di fibre sono convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della produzione attuale oppure sfruttando superfici agricole situate altrove. Quest'ultimo caso rappresenta un

Emendamento

(4) Laddove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinate alla produzione alimentare, di mangimi e di fibre sono convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della produzione attuale oppure sfruttando superfici agricole situate altrove. ***Ciò si può ottenere sia attraverso un aumento***

cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. È opportuno quindi che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune disposizioni che affrontino il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, poiché i biocarburanti attuali sono prodotti principalmente partendo da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura.

della produzione agricola sia attraverso un aumento della produttività agricola. Quest'ultimo caso rappresenta un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. È opportuno quindi che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE includano alcune disposizioni che affrontino il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, poiché i biocarburanti attuali sono prodotti principalmente partendo da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) In sede di applicazione e di interpretazione della presente direttiva, va tenuto presente che il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, se inteso come un effetto di prezzo causato dalla crescente domanda di biocarburanti, in pratica non è sufficientemente preciso per formulare le previsioni che sono necessarie ai fini della legislazione. Anche tale aspetto deve essere preso in considerazione dai legislatori al momento di adottare le modalità di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a elaborare sistemi nazionali di certificazione per misurare e certificare la biomassa che non provoca cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, è probabile che le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni siano significative e che possano annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è opportuno distinguere tra gruppi di colture quali le colture oleaginose, cerealicole, di piante da zucchero e altre colture amidacee.

soppresso

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Se, sulla base di una raccolta supplementare di dati, di studi e di una modellizzazione efficace, la Commissione ritiene opportuna una limitazione della produzione di biocarburanti ottenuti a partire da talune colture, è possibile che venga proposta una modifica delle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. L'efficacia di tale modellizzazione dovrebbe essere corroborata da dati scientifici ed economici evidenti.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni dei gas a effetto serra con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non competono direttamente con le colture destinate all'alimentazione umana o animale. È opportuno dunque promuovere una maggiore produzione di tali biocarburanti avanzati che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, *in parte a causa della concorrenza dei biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari, per*

(6) È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni dei gas a effetto serra con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non competono direttamente con le colture destinate all'alimentazione umana o animale. È opportuno dunque promuovere una maggiore produzione di tali biocarburanti avanzati che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità.

*ottenere le sovvenzioni pubbliche.
È opportuno prevedere ulteriori incentivi, aumentando la ponderazione dei biocarburanti avanzati in vista del conseguimento dell'obiettivo del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto ai biocarburanti convenzionali. In questo contesto, nell'ambito delle politiche in materia di energie rinnovabili post 2020, è opportuno sostenere solo i biocarburanti avanzati che si stima abbiano un impatto ridotto sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e consentono un'elevata riduzione generale delle emissioni di gas a effetto serra.*

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione del 2012 "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano *l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti.*

Emendamento

(7) Al fine di garantire la competitività *e la sicurezza degli investimenti* a lungo termine delle bioindustrie, e *al fine di offrire un quadro normativo stabile per gli investimenti esistenti e quelli nuovi*, in linea con la comunicazione del 2012 "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano *un utilizzo efficiente dal punto di vista delle risorse* di materie prime di biomassa *e attribuiscono la precedenza ai biocarburanti di seconda generazione. È opportuno incoraggiare l'impegno in tal senso garantendo che le disposizioni della direttiva 2009/28/CE rimangano in vigore anche negli anni successivi al 2020.*

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno *aumentare a decorrere dal 1° luglio 2014* la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti e ai bioliquidi *prodotti nei nuovi impianti, onde migliorare il loro bilancio globale di gas a effetto serra e dissuadere ulteriori investimenti in impianti con ridotte prestazioni in termini di gas a effetto serra. Tale aumento garantisce tutele agli investimenti nelle capacità di produzione di biocarburanti e di bioliquidi a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo comma.*

Emendamento

(8) È opportuno *mantenere uguale a quella prevista dalla direttiva 2009/28/CE* la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti e ai bioliquidi, *dal momento che le disposizioni attuali garantiscono un migliore* bilancio globale di gas a effetto serra.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) *Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e per ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel periodo che va fino al 2020, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari, in conformità della parte A dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE e della parte A dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, che possono essere contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare l'utilizzo complessivo di detti biocarburanti, è opportuno circoscrivere la quota di biocarburanti e di bioliquidi prodotta a partire da colture cerealicole e*

Emendamento

soppresso

da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose che può essere computata per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE alla quota di tali biocarburanti e bioliquidi consumata nel 2011.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il limite del 5% stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), non pregiudica la libertà degli Stati membri di scegliere il proprio percorso per rispettare tale quota stabilita per i biocarburanti convenzionali nell'ambito dell'obiettivo generale del 10%. Di conseguenza, i biocarburanti prodotti da impianti operativi prima della fine del 2013 continueranno ad avere pieno accesso al mercato. La presente modifica della direttiva non pregiudica dunque le aspettative legittime degli operatori di tali impianti.

soppresso

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) È opportuno inserire le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nelle relazioni sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai biocarburanti previste dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a partire da materie prime che non necessitano di un'ulteriore domanda di terreni, quali i biocarburanti elaborati a

soppresso

partire dai rifiuti, dovrebbero essere associati a un fattore di emissione pari a zero.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È opportuno che la Commissione riveda la metodologia utilizzata per stimare i fattori di emissione del cambiamento della destinazione dei terreni inseriti negli allegati VIII e V delle rispettive direttive 2009/28/CE e 98/70/CE alla luce dell'adeguamento ai progressi tecnici e scientifici. A tale scopo, e se giustificato dalle più recenti conoscenze scientifiche a disposizione, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di rivedere i fattori di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei gruppi di colture proposti, nonché di introdurre fattori nei successivi livelli di disaggregazione e di inserire valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Al fine di consentire l'adeguamento della direttiva 2009/28/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione *all'elenco delle materie prime da*

Emendamento

(19) Al fine di consentire l'adeguamento della direttiva 2009/28/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione al contenuto energetico dei

cui ricavare biocarburante che sono contabilizzate più volte per il conseguimento dell'obiettivo stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, al contenuto energetico dei biocarburanti destinati al trasporto, ai criteri e alle zone geografiche per la determinazione dei terreni erbosi a elevata diversità, alla metodologia per il calcolo delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, nonché ai principi e ai valori metodologici necessari per valutare se i criteri di sostenibilità sono stati rispettati in relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

biocarburanti destinati al trasporto, ai criteri e alle zone geografiche per la determinazione dei terreni erbosi a elevata diversità, alla metodologia per il calcolo **della quantità di biomassa con impatto zero sulle** emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, nonché ai principi e ai valori metodologici necessari per valutare se i criteri di sostenibilità sono stati rispettati in relazione ai biocarburanti e ai bioliquidi.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) È opportuno che la Commissione esamini l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva in base ai migliori e più recenti dati scientifici a disposizione, onde limitare le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e individuare metodi per ridurre ulteriormente tale impatto, **il che potrebbe includere l'introduzione nel sistema di sostenibilità di fattori che stimano le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni a partire dal 1° gennaio 2021.**

Emendamento

(20) È opportuno che la Commissione esamini l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva in base ai migliori e più recenti dati scientifici a disposizione, onde limitare le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e individuare metodi per ridurre ulteriormente tale impatto.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 98/70/CE Articolo 7 bis – paragrafo 6

(a) è inserito il seguente paragrafo 6:

soppresso

6. Ogni anno, entro il 31 marzo, i fornitori di carburanti devono presentare all'autorità designata dallo Stato membro una relazione indicante le filiere di produzione dei biocarburanti, i volumi e le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, comprese le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni stabilite all'allegato V. Gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 2

"2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il **60% per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti operativi a partire dal 1° luglio 2014. Un impianto è "operativo" se si verifica la produzione fisica dei biocarburanti o dei bioliquidi.**

In caso di impianti operativi alla data del 1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e al 50% a partire dal 1° gennaio 2018.

"2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il **35% (con emissioni di gas a effetto serra non superiori a 54,47 gCO_{2eq}/MJ).**

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'utilizzo di biocarburanti e di bioliquidi presa in esame ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 50% (con emissioni di gas a effetto serra non superiori a 41,9 gCO_{2eq}/MJ). A partire dal 1° gennaio 2018 tale riduzione dei gas a effetto serra è pari ad almeno il 60% (con emissioni di gas a effetto serra non superiori a 33,52

gCO_{2eq}(MJ) per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti in installazioni la cui produzione è iniziata il 1° gennaio 2017 o dopo tale data.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di bioliquidi è calcolata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1."

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di bioliquidi è calcolata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1."

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

soppresso

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis relativo ai criteri e ai limiti geografici per determinare i terreni erbosi rientranti nell'ambito di applicazione del primo comma, lettera c).

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

b bis. La prima frase del secondo comma del paragrafo 7 è così modificata:

"La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto conseguente all'aumento della domanda di biocarburanti sulla sostenibilità

sociale nell'Unione e nei paesi terzi e sull'impatto della politica unionale in materia di biocarburanti sul contributo alla riduzione del deficit dell'Unione concernente le proteine vegetali, sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili, in particolare per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, e su altre questioni generali legate allo sviluppo."

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito alla correzione dei valori standard e dei valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E.

Emendamento

soppresso

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 6

Testo della Commissione

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'adeguamento dell'allegato V ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al

Emendamento

soppresso

cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, l'introduzione di nuovi valori a livelli successivi di disaggregazione, l'inserimento di valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato ove appropriato, la revisione delle categorie in cui le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei biocarburanti sono considerate pari a zero, nonché lo sviluppo di fattori per le materie prime derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche."

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 7

Testo della Commissione

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'adeguamento dell'allegato IV ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante l'inserimento di valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime *e modificando la metodologia definita nella parte C.*"

Emendamento

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'adeguamento dell'allegato IV ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante l'inserimento di valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime."

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 98/70/CE

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Alla Commissione è conferito il potere

Emendamento

"1. Alla Commissione è conferito il potere

di adottare atti *delegati ai sensi dell'articolo 10 bis* in merito all'adeguamento dei metodi analitici di cui agli allegati I, II e III ai progressi tecnici e scientifici."

di adottare atti *di esecuzione* in merito all'adeguamento dei metodi analitici di cui agli allegati I, II e III ai progressi tecnici e scientifici."

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 98/70/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, *all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma*, all'articolo 7 quinquies *paragrafi da 5 a 7*, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, *e all'articolo 10, paragrafo 1*, è conferita per un periodo *indeterminato* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 quinquies, *paragrafi 5 e 7, e* all'articolo 8 bis, paragrafo 3, è conferita per un periodo *di cinque anni* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 98/70/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, *all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma*, all'articolo 7 ter, *paragrafi da 5 a 7*, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, *e all'articolo 10, paragrafo 1*, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione

Emendamento

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, *all'articolo 7 quinquies, paragrafi 5 e 7, e* all'articolo 8 bis, paragrafo 3, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 98/70/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, **dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 7 quinquies, paragrafi da 5 a 7, dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 7 quinquies, **paragrafi 5 e 7, e** dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. All'articolo 2 è inserita la lettera seguente:

"p bis) "biomassa che non provoca

cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni": la biomassa che soddisfa uno dei criteri stabiliti nell'allegato VIII."

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 2 – lettera p ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. All'articolo 2 è inserita la lettera seguente:

"p ter) "biocarburante convenzionale": qualsiasi biocarburante composto da olio vegetale o prodotto a partire da amido (di rifiuto o meno), olio vegetale (di rifiuto o meno), grassi animali (di rifiuto o meno) o zucchero."

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 2 – lettera p quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. All'articolo 2 è inserita la lettera seguente:

"p quater) "biocarburante avanzato": il biocarburante detto comunemente "di seconda generazione" o "di terza generazione" che non contiene alcun biocarburante convenzionale. I biocarburanti prodotti a partire da materiali cellulosici provenienti dalle colture convenzionali o dai coprodotti fabbricati con processi convenzionali di produzione del biocarburante, sono considerati biocarburanti avanzati."

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

(b) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

soppresso

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non supera la quantità di energia che corrisponde al contributo massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d)."

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"Gli obiettivi e i provvedimenti nazionali obbligatori nell'ambito dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili sono coerenti con le altre politiche settoriali. Pertanto, nel calcolo della quota di biocarburanti costituiti da biocarburanti prodotti a partire da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, l'ammontare non è ridotto in modo significativo."

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto -i (nuovo) e punto i

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

(c) Il paragrafo 4 è così modificato:

(i) alla lettera b) è aggiunta la seguente frase:

"Il presente trattino si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d);"

(ii) è aggiunta la seguente lettera d):

(d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire ***dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non è superiore al 5%, quota stimata a fine 2011***, del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.

Emendamento

c) Il paragrafo 4 è così modificato:

-i) la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro.";

i) alla lettera b) è aggiunta la seguente frase:

"il disposto della presente lettera si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d);";

ii) è aggiunta la seguente lettera d):

d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore,

i) la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX è pari ad almeno il 2% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020; e

ii) la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari è pari ad almeno l'8% del consumo finale di energia.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto i bis (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

"c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici ai fini di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri possono scegliere di utilizzare la quota media di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili nell'Unione o la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel proprio paese, misurata due anni prima dell'anno in questione. Inoltre, per il calcolo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici, tale consumo è considerato pari a 4 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili."

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) è aggiunta la seguente lettera d):

soppresso

"(d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali

e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non è superiore al 5%, quota stimata a fine 2011, del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020."

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(iii) è aggiunta la seguente lettera e):

soppresso

"Il contributo apportato dai:

(i) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX è considerato pari a quattro volte il loro contenuto energetico;

(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate della parte B dell'allegato IX è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico;

(iii) carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica è considerato uguale a quattro volte il loro contenuto energetico.

Gli Stati membri garantiscono che nessuna materia prima sia modificata intenzionalmente per rientrare nelle categorie da (i) a (iii).

L'elenco delle materie prime figuranti nell'allegato IX può essere adeguato ai progressi scientifici e tecnici, onde assicurare la corretta applicazione delle norme di contabilizzazione stabilite dalla presente direttiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, lettera b) in relazione all'elenco di cui all'allegato IX."

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) al paragrafo 4 è inserita la seguente lettera d bis):

"d bis) La quota di energia da fonti rinnovabili viene mantenuta dagli Stati membri almeno al livello previsto al primo comma durante gli anni successivi al 2020.";

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(iii) è aggiunta la seguente lettera e):

soppresso

"Il contributo apportato dai:

(i) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX è considerato pari a quattro volte il loro contenuto energetico;

(ii) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate della parte B dell'allegato IX è considerato pari a due volte il loro contenuto energetico;

(iii) carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica è considerato uguale a quattro volte il loro contenuto energetico.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Entro il 30 giugno 2014 la Commissione presenta [...] una proposta che consenta, a determinate condizioni, di prendere in considerazione l'intera quantità di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili usata per alimentare tutti i tipi di veicoli elettrici."

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii ter (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

iii ter) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Entro il 30 giugno 2014 la Commissione presenta [...] una proposta relativa a un metodo di calcolo del contributo di idrogeno proveniente da fonti rinnovabili nel mix complessivo di combustibili."

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera e – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che nessuna materia prima sia modificata intenzionalmente per rientrare nelle categorie da (i) a (iii).

Emendamento

La Commissione propone una procedura secondo la quale gli Stati membri garantiscono che nessuna materia prima sia modificata intenzionalmente per rientrare nelle categorie da (i) a (iii).

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati conformemente all'articolo 25, lettera b)***, in relazione all'adeguamento del contenuto energetico dei carburanti da trasporto ai progressi scientifici e tecnici, come stabilito all'allegato III.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione***, in relazione all'adeguamento del contenuto energetico dei carburanti da trasporto ai progressi scientifici e tecnici, come stabilito all'allegato III.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

"2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il ***60% per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti operativi a partire dal 1° luglio 2014. Un impianto è "operativo" se si verifica la produzione fisica dei***

Emendamento

"2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il ***35% (con emissioni di gas a effetto serra non superiori a 54,47 gCO_{2eq}/MJ).***

biocarburanti o dei bioliquidi.

In caso di impianti operativi alla data del 1° luglio 2014 o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e al 50% a partire dal 1° gennaio 2018.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di bioliquidi è calcolata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1."

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'utilizzo di biocarburanti e di bioliquidi presa in esame ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 50% (con emissioni di gas a effetto serra non superiori a 41,9 gCO_{2eq}/MJ). A partire dal 1° gennaio 2018 tale riduzione dei gas a effetto serra è pari ad almeno il 60% (con emissioni di gas a effetto serra non superiori a 33,52 gCO_{2eq}/MJ) per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti in installazioni la cui produzione è iniziata il 1° gennaio 2017 o dopo tale data.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di bioliquidi è calcolata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1."

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

(b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

soppresso

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, lettera b), in relazione all'adeguamento del contenuto energetico dei carburanti da trasporto ai progressi scientifici e tecnici, come stabilito all'allegato III."

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"I biocarburanti e i bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), ottenuti da materie prime agricole coltivate nell'Unione nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni menzionate nelle norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che stabiliscono taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali definite ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5."

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 2 – prima frase

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) al paragrafo 7, la prima frase del secondo comma è modificata come segue:

"La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto dell'aumento della domanda di biocarburanti sulla sostenibilità sociale nell'Unione e nei paesi terzi e sull'impatto della politica in materia di

biocarburanti dell'Unione sul contributo per ridurre il deficit dell'UE in proteine vegetali, sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili, in particolare per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, e su altre questioni generali legate allo sviluppo."

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

"La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché degli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall'Unione internazionale per la conservazione della

Emendamento

"La Commissione può decidere che, **fermo restando il disposto dell'articolo 21 bis**, i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché degli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall'Unione

natura."

internazionale per la conservazione della natura."

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera b
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

*(b) al paragrafo 5, l'ultima frase è
sostituita dalla seguente:*

soppresso

*"A tale scopo alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati
ai sensi dell'articolo 25, lettera b):";*

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera c
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

soppresso

*"Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati in conformità
dell'articolo 25, lettera b) in merito
all'adeguamento dell'allegato VIII ai
progressi tecnici e scientifici, anche
mediante la revisione dei valori proposti
per gruppi di colture in relazione al
cambiamento indiretto della destinazione
dei terreni; l'introduzione di nuovi valori
a livelli successivi di disaggregazione
(ovvero a livello di materie prime);
l'inserimento di valori aggiuntivi qualora
nuove materie prime da cui ricavare
biocarburante dovessero arrivare sul
mercato, ove necessario; nonché lo
sviluppo di fattori per le materie prime*

derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.";

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 – lettera d
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

d) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

soppresso

"7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 25, lettera b) in merito all'adeguamento dell'allegato V ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante l'inserimento di valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime e modificando la metodologia definita nella parte C.";

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

8. L'articolo 21 è soppresso.

8. L'articolo 21, *paragrafo 2*, è soppresso.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. È inserito il seguente articolo:

"Articolo 21 bis

Biocarburanti e bioliquidi privi di emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni

1. I biocarburanti e i bioliquidi sono considerati privi di emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nei seguenti casi:

a) biocarburanti convenzionali fino a concorrenza della quantità corrispondente a non più del 5% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel 2020 e negli anni successivi;

b) biocarburanti convenzionali che superano la quantità di cui alla lettera a) del presente paragrafo, se sono prodotti da biomassa che non provoca cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni come specificato nell'Allegato VIII;

c) biocarburanti avanzati.

2. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione definisce e pubblica orientamenti sui sistemi nazionali per il rilascio, ai coltivatori e ai produttori interessati, di certificazioni di una biomassa come biomassa che non provoca cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni. Entro il 31 dicembre 2014 ciascuno Stato membro presenta il suo sistema nazionale per il rilascio, ai coltivatori o ai produttori interessati, di certificazioni di una biomassa come biomassa che non provoca cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni. La

Commissione valuta i sistemi nazionali, segnatamente l'adeguatezza delle misure previste da ciascuno Stato membro, in considerazione della necessità che tali certificazioni siano inserite in sistemi di sostenibilità volontari approvati dalla Commissione."

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

9. All'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

soppresso

"2. Per la stima della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di biocarburanti, lo Stato membro può utilizzare, ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, i valori tipici di cui all'allegato V, parte A e parte B, e inserisce le stime delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni stabilite all'allegato VIII."

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 25 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e all'articolo 19,

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e all'articolo 19,

paragrafi da 5 a 7, è conferita alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere da [la data di entrata in vigore della presente direttiva].

paragrafi da 5 a 7, è conferita alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere da [la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 3

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta, sulla base delle migliori e più recenti conoscenze scientifiche, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi. Ove opportuno la relazione è corredata da una proposta legislativa basata sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione per l'introduzione di fattori di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli adeguati criteri di sostenibilità che dovranno essere applicati dal 1° gennaio 2021 e una revisione dell'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Emendamento

soppresso

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

soppresso

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1

Direttiva 98/70/CE

Allegato IV – parte C

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'allegato IV, parte C è così modificato:

soppresso

(a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, *el*, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

$$el = (CSR - CSA) \times 3,664 \times 1/20 \times 1/P,$$

dove:

***el* = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (esprese in massa (grammi) equivalente di CO₂ per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante);**

CSR = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno

è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o vent'anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

CSA = lo stock di carbonio per unità di superficie associato con la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore; nonché

P = la produttività delle colture (misurata come biocarburante o quantità di energia prodotta per unità di superficie all'anno).";

(b) i punti 8 e 9 sono soppressi.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2
Direttiva 98/70/CE
Allegato V

Testo della Commissione

Emendamento

(2) È aggiunto l'allegato V seguente:

soppresso

"Allegato V [...]"

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1
Direttiva 2009/28/CE
Allegato V – parte C

(1) Nell'allegato V, la parte C è così modificata:

soppresso

(a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, *el*, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su vent'anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

$$el = (CSR - CSA) \times 3,664 \times 1/20 \times 1/P,$$

dove:

***el* = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (esprese in massa (grammi) equivalente di CO₂ per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante);**

***CSR* = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o venti anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;**

***CSA* = lo stock di carbonio per unità di superficie associato con la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al *CSA* è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore; nonché**

***P* = la produttività delle colture (misurata**

come biocarburante o quantità di energia prodotta per unità di superficie all'anno).";

(b) i punti 8 e 9 sono soppressi.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 2

Direttiva 2009/28/CE

Allegato VIII

Testo della Commissione

(2) È aggiunto il seguente allegato VIII:

"Allegato VIII

Parte A: emissioni stimate prodotte dalle materie prime da cui ricavare biocarburanti e bioliquidi associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni

<i>Gruppo di materie prime</i>	<i>Emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (gCO₂eq/MJ)</i>
<i>Cereali e altre amidacee</i>	<i>12</i>
<i>Zuccheri</i>	<i>13</i>
<i>Colture oleaginose</i>	<i>55</i>

Parte B: Biocarburanti e bioliquidi per cui le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero

Le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire dalle seguenti categorie di materie prime:

a) materie prime non figuranti nella parte A del presente allegato;

b) materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo; terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno a terreni coltivati o colture perenni¹. In tal caso occorre calcolare un "valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità della parte C, paragrafo 7 dell'allegato V."

¹ Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio, come definite nella Comunicazione (2010/C 160/02).

Emendamento

soppresso

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2009/28/CE
Allegato VIII bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) È aggiunto il seguente allegato VIII bis:

"A. La biomassa che non provoca cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, come specificato attraverso le procedure approvate dalla Commissione in un sistema nazionale approvato, è la seguente:

- 1. la biomassa coltivata come seconda coltura annuale in un'area che non era stata precedentemente utilizzata per una seconda coltura annuale;*
- 2. la biomassa derivante da aumenti della produzione agricola che non si verificherebbero in assenza di una domanda dell'industria dei biocarburanti, come specificato nella parte B del presente allegato.*

B. Analisi dell'intensificazione delle colture

1. Un sistema nazionale può certificare una biomassa come biomassa che non provoca cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni in una quantità, per ogni tipo di coltura che abbia utilizzato l'1% o più delle terre coltivabili dello Stato membro in questione (o di qualsiasi altro paese terzo che intenda presentare un sistema nazionale), fino a concorrenza della quantità in cui i quantitativi di tale coltura determinati nella Parte B.4 eccedono i quantitativi di tale coltura determinati nella Parte B.3.

2. Per ciascun tipo di coltura che nel 2008 abbia utilizzato l'1% o più delle terre coltivabili dello Stato membro in questione (o di qualsiasi altro paese terzo che intenda presentare un sistema nazionale), lo Stato determina l'aumento della produzione annuale di tale coltura sul suo territorio calcolando un rendimento composto mediante una media di riferimento mobile di tre anni e una media finale mobile di tre anni.

- a) *La media di riferimento mobile di tre anni è la media dei quantitativi per ettaro di tale coltura nel 1997, 1998 e 1999.*
- b) *La media finale mobile di tre anni è la media dei quantitativi per ettaro di tale coltura nel 2006, 2007 e 2008.*
- c) *Il rendimento annuo implicito corrisponderà all'aumento di rendimento (espresso in percentuale) che risulterebbe aumentando il rendimento a partire dalla media di riferimento mobile di tre anni fino alla media finale mobile di tre anni nell'arco di nove anni. Se questo calcolo è pari a zero o corrisponde a un valore negativo, il rendimento annuale implicito è pari a zero per tale coltura.*
3. *Ogni Stato membro (o qualsiasi altro paese terzo che intenda presentare un sistema nazionale) crea una tabella per ciascun tipo di coltura coltivata che nel 2008 abbia utilizzato l'1% o più delle terre coltivabili di detto Stato, tabella in cui il rendimento del 2007 si presume essere pari alla media finale mobile di tre anni per tale coltura, mentre i rendimenti attesi per detta coltura per ciascuno degli anni successivi, dal 2008 al 2020, sono calcolati aumentando ogni anno il rendimento del rendimento annuale inerente a tale coltura. Utilizzando questo rendimento stimato per l'anno in questione, lo Stato membro (o un altro paese che intenda presentare un sistema nazionale) moltiplica tale rendimento stimato per la superficie delle terre coltivabili realmente coltivata con tale coltura in quell'anno.*
4. *Il rendimento reale di una coltura in ogni anno corrisponde alla determinazione finale dello Stato membro (o di un altro paese che intenda presentare un sistema nazionale) del rendimento medio per ettaro di una data coltura nel suo territorio. Utilizzando questo rendimento reale per l'anno in questione, lo Stato moltiplica tale rendimento reale per la superficie delle terre coltivabili realmente coltivata con tale coltura in quell'anno."*

¹ *Per colture perenni si intendono le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio, come definite nella comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime di sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi dell'UE e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02)*

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3
Direttiva 2009/28/CE
Allegato IX

Testo della Commissione

Emendamento

(3) È aggiunto il seguente allegato IX:

soppresso

"Allegato IX [...]"

PROCEDURA

Titolo	Modifica della direttiva sulla qualità dei carburanti e della direttiva sulle energie rinnovabili (cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni)	
Riferimenti	COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 19.11.2012	
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 19.11.2012	
Relatore per parere Nomina	Béla Glattfelder 21.11.2012	
Esame in commissione	4.3.2013	24.4.2013
Approvazione	19.6.2013	
Esito della votazione finale	+: 30 -: 7 0: 4	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Eric Andrieu, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Gabriel Mato Adrover, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Luís Paulo Alves, Margrete Auken, María Auxiliadora Correa Zamora, Marian Harkin, Sandra Kalniete, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Valdemar Tomaševski, Milan Zver	